

(N. 790)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1949

Nuove norme in materia di rimborsi di titoli di debito pubblico e di pagamento di premi

ONOREVOLI SENATORI. — L'emissione di prestiti a premi ha dato luogo a non poche dispute sulla natura giuridica del premio.

Si è sostenuto da taluni che il premio fosse un'utilità prodotta dal titolo in virtù del contratto di mutuo, un *quid* da assimilarsi al frutto; da altri che costituisse un incremento di capitale (accessione); da altri ancora che il premio non fosse nè frutto, nè accessione, ma che avesse un carattere proprio derivantegli dall'essere il titolo sorto da un contratto complesso: un contratto di mutuo e un contratto aleatorio di giuoco (*emptio spei*).

Il principio che i premi di cui trattasi non possano comprendersi tra i frutti della cosa (titolo) e non possano tanto meno considerarsi come accessione della stessa, risulterebbe ormai sancito dagli articoli 1998 e 1000 del Codice civile. Essi infatti, mentre col disporre che il diritto di godimento dell'usufruttuario di un titolo di credito si estende al premio, alla cui riscossione devono intervenire il titolare e l'usufruttuario, hanno escluso il carattere di frutto dei premi in parola, d'altra parte, con lo stabilire che la garanzia del pegno

sui titoli di credito non si estende al premio, hanno anche escluso che questo costituisca un incremento automatico per accessione del capitale rappresentato dal titolo.

Ad ogni modo, qualunque possa essere la natura giuridica del premio, è interesse dell'Amministrazione — al fine di evitare, nella pratica, incertezze e possibili contestazioni — che siano fissate con una chiara norma di legge le modalità da osservare per il pagamento dei premi.

Tali modalità, tenuto anche conto delle più autorevoli manifestazioni della dottrina e della giurisprudenza che porterebbero a far considerare il premio come capitale, non potrebbero essere sostanzialmente diverse da quelle stabilite dal regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, per il rimborso del capitale rappresentato dai titoli dei debiti redimibili; le stesse modalità prescritte poi dal regio decreto 3 dicembre 1934, n. 1941, riguardante il pagamento dei premi sorteggiati, *una tantum*, sui titoli del prestito redimibile 3,50 per cento, e che l'Amministrazione ha sempre applicate anche ai premi attribuiti ai buoni del tesoro polien-

nali, confortata in questa prassi da pareri dell'Avvocatura generale dello Stato.

La necessità di disciplinare il punto con apposite norme si è fatta ora più viva a seguito della questione sorta in merito alle modalità da osservare per l'investimento del premio, attribuito a titoli vincolati per dote, in altri titoli di debito pubblico con lo stesso vincolo dotale, se cioè l'operazione possa eseguirsi, come ritiene l'Amministrazione, su semplice richiesta dei coniugi o invece occorra, secondo quanto sostiene la Sezione di controllo della Corte dei conti, l'autorizzazione del tribunale, che valuti l'utilità dell'investimento.

Il Consiglio di Stato, in proposito interpellato, ha espresso il parere che, non solo sarebbe l'operazione eseguibile senza veruna autorizzazione giudiziale, ma sarebbe anche lecito pagare, liberamente, sia il premio, sia il capitale dei titoli, divenuto rimborsabile, al solo marito dotatario, il quale, ai sensi dell'articolo 184, terzo comma, del Codice civile, ha facoltà di agire contro i debitori e i possessori della dote, di esigere la restituzione dei capitali e di far valere ogni altro diritto relativo ai beni dotali.

Di fronte a tale tesi non è chi non veda i pericoli cui sarebbero esposti i capitali dotali della moglie, quando questa, o chi ebbe a costituirglieli, volle invece garantirli mediante l'investimento in titoli di Stato nominativi vincolati.

Ad ovviare le perplessità, cui la mancanza di particolari esplicite disposizioni dà luogo, si è ritenuto pertanto di non poter procrastinare più oltre l'emanazione di norme che disciplinino compiutamente la materia, sia nei riguardi dei premi, che nei riguardi del capitale dei titoli sorteggiati o scaduti.

E a questo mira il provvedimento che ho l'onore di sottoporre, onorevoli Senatori, alla vostra approvazione.

Per le ragioni cui ho sopra accennato, si è ritenuto di prescrivere sia per il pagamento dei premi, sia per il rimborso del capitale dei titoli sorteggiati o scaduti, le stesse modalità, distinguendo però il caso in cui i vincoli esistenti sui titoli si estendono ai premi (usufrutto, dote e patrimonio familiare) da quello in cui siffatta estensione non avviene (ipoteca ed altri vincoli diversi da quelli anzidetti).

Al fine poi di superare ogni dubbio sulla possibilità di impiegare, senza autorizzazione giudiziale, i premi attribuiti ai titoli dotali ed evitare che i capitali dotali rappresentati da titoli di Stato sorteggiati o scaduti ovvero da premi possano ritenersi liberamente riscuotibili, in virtù della citata disposizione dell'articolo 184 del Codice civile, dal marito dotatario, si è disposto che, ove trattisi di titoli sottoposti a vincolo dotale, occorranza gli stessi adempimenti prescritti per le operazioni di traslazione o di tramutamento al portatore dei titoli nominativi (atti di alienazione), salvo che non si chieda l'investimento, a cura dell'Amministrazione, in altri titoli allo stesso modo intestati e vincolati. Siffatta disposizione non potrebbe, naturalmente, non valere anche per i titoli vincolati per patrimonio familiare, istituito affine a quello della dote.

Si è infine accordata all'usufruttuario la possibilità di garantirsi l'esercizio del proprio diritto sul capitale vincolato e sul premio, anche quando non riesca ad ottenere l'intervento del nudo proprietario, concedendogli la facoltà di chiedere, sulla semplice esibizione del certificato d'usufrutto, l'investimento del capitale da rimborsare e dell'importo del premio in altri titoli di debito pubblico, intestati allo stesso titolare e con lo stesso vincolo.

Tale facoltà è ora dal citato regolamento (articolo 165, terzo comma) limitata al titolare che esibisca il certificato di nuda proprietà e non si vede perchè debba esserne vietato l'uso all'usufruttuario che è la persona maggiormente interessata all'esercizio del diritto di godimento derivante dal vincolo, esercizio che gli potrebbe essere interdetto per la cattiva volontà o l'irreperibilità del nudo proprietario.

Invero il diritto del nudo proprietario non viene compromesso, poichè il capitale rimane garantito dall'investimento in titoli pubblici mentre la condizione dell'usufruttuario non varia, continuando egli a possedere un certificato di usufrutto nel quale si concreta il suo diritto.

In definitiva sono state riprodotte le disposizioni contenute negli articoli 162, 163, 164 e 165 del regolamento generale sul Debito pubblico, opportunamente modificate con le integrazioni e i chiarimenti suggeriti dalle su esposte considerazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il rimborso del capitale dei titoli di prestiti redimibili, compresi i buoni del tesoro poliennali, e il pagamento dei premi attribuiti a titoli medesimi si eseguono:

a) per i titoli al portatore, su semplice domanda degli esibitori di essi;

b) per i titoli nominativi, su domanda del titolare o del suo avente causa, a firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, e su deposito dei titoli stessi.

Art. 2.

Qualora i titoli siano intestati a enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale e il pagamento del premio non possono eseguirsi, se non previ gli adempimenti prescritti per le operazioni di traslazione o di tramutamento al portatore.

Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare essa stessa l'investimento del capitale e del premio in altri titoli di Stato.

Art. 3.

I titoli nominativi, sottoposti ad ipoteche o a vincoli diversi da quelli considerati nel successivo articolo 4, non sono rimborsati, se non se ne provi la liberazione.

Il titolare o chi per esso può anche, se non vi osti l'atto in base al quale sia stato apposto il vincolo o l'ipoteca, ottenere il rimborso, chiedendo il contemporaneo trasporto dell'ipoteca o del vincolo su altri titoli della medesima specie, di uguale capitale nominale. Ove ciò non sia possibile, il reimpiego può essere fatto

in altri titoli di debito pubblico che, per rendita netta e per capitale effettivo, corrispondano a quelli da rimborsare.

A richiesta del titolare o di chi per esso, si può anche eseguire il versamento del capitale presso la Cassa dei depositi e prestiti, con la stessa ipoteca e lo stesso vincolo gravante i titoli da rimborsare.

Il pagamento dei premi attribuiti ai titoli di cui al primo comma può essere eseguito al solo titolare o suo avente causa.

Art. 4.

Se i titoli siano sottoposti a vincoli di dote o di patrimonio familiare, il rimborso del capitale e il pagamento del premio si eseguono, previ gli adempimenti occorrenti per le operazioni di traslazione o di tramutamento di titoli nominativi.

Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione di provvedere direttamente all'investimento del capitale o del premio in altri titoli di Stato con lo stesso vincolo di dote o di patrimonio familiare.

Il rimborso del capitale e il pagamento del premio su titoli gravati di vincolo di usufrutto si effettuano al nudo proprietario in concorso con l'usufruttuario.

Tanto il titolare quanto l'usufruttuario, presentando rispettivamente il certificato di nuda proprietà o quello di usufrutto, possono ottenere, senz'altra formalità, che il capitale da rimborsare e l'importo del premio siano investiti, a cura dell'Amministrazione, in altri titoli di debito pubblico nominativi con lo stesso vincolo oppure versati in deposito vincolato presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.